



21 gennaio 2010 - Numero Speciale

## CONTROLLI SULLE ASSENZE PER MALATTIE

IL 15 novembre 2009 è entrato in vigore il [Decreto legislativo 150/2009](#) in materia di... "ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", che contiene sostanziali novità in materia di "valutazione, di ordinamento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni e di responsabilità dei pubblici dipendenti".

Per contrastare l'assenteismo nel pubblico impiego, vengono dettate specifiche indicazioni nell'art. 69 del decreto, che ha introdotto l'art. 55 *septies* (*Controlli sulle assenze*) nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

In particolare, nel comma 5 del predetto art. 55 *septies*, sono fornite opportune indicazioni alle amministrazioni in merito anche ai controlli sulle assenze per malattia degli impiegati pubblici.

Nella [circolare applicativa](#), firmata dal Ministro Brunetta il 18 dicembre 2009, sono esplicitate le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo.

### Art. 1

#### (Fasce orarie di reperibilità)

1. In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: **dalla 9 alle 13 e dalle 15 alle 18**. L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni lavorativi e festivi.

### Art. 2

#### (Esclusioni dell'obbligo di reperibilità)

1. sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è etimologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

- patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- infortuni sul lavoro;
- malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
- stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta;

2. sono altresì esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stato già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.